



PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI LOCALI DI RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO ADIBITO A CENTRO NATATORIO "CAV. U. TRABATTONI" UBICATO A SEREGNO IN LOCALITA' LA PORADA, VIA COLOMBO N. 12.

**CUP B22H24011500004
CIG B8E2F3BA04**

QUESITO N. 2

Buonasera,
con riferimento alla documentazione antimafia richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire se l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, sia obbligatoria, oppure se possa ritenersi equivalente l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

L'iscrizione alla White List ha lo stesso valore giuridico dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, attestando l'assenza di cause ostative di tipo mafioso.

Il recente art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, espressamente sancisce l'equivalenza delle iscrizioni nella White List e nell'Anagrafe antimafia, ai fini della documentazione antimafia.

Si precisa che come riportato al punto 5) "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" - Altre cause di esclusione - a pag. 17 del disciplinare di gara che così cita:

"Poiché nei lavori rientranti nella categoria OG1 sono presenti le lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione della predetta norma, gli esecutori devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

N.B.: "Se l'appaltatore principale esegue direttamente le suddette attività detto requisito dovrà dal medesimo essere posseduto e dimostrato in sede di partecipazione. Altrimenti tali attività dovranno essere affidate a terzi, sia che si tratti di subappalto, sia che si tratti di subaffidamento, e in tal caso il possesso del requisito sarà verificato in sede esecutiva. Della sussistenza di tale seconda evenienza l'operatore economico è tenuto a dare espressa menzione, nella "Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)".

Fatto salvo quanto appena precisato per il caso di affidamento a terzi, in caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal componente che presenta i requisiti per i lavori concernenti le attività rientranti nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa"

e che , quindi, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, o l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016, dovranno essere possedute dall'operatore che esegue le lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e ss.m.i. e nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione della stessa.